

Ministero della Giustizia

Protocollo Generale N.	Entrata	
	Uscita	1503_2025
Data di Arrivo		Data di Partenza 14/02/2025
Responsabile di Protocollo		
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale
AA	Codice Categoria	AG
Area Amministrazione Contabilità		
AAC	Codice Cat.	N. Reg
		Data Reg.
Data di Pubblicazione		
Responsabile Pubblicazione		

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI
Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI
Alla c.a.	Commissione Nazionale Tariffe e Studi di Settore - CONAF
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI
Alla c.a.	Sigg. Consiglieri
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI

Circolare	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AAIE	09	2025	AC	AC
Oggetto:	COMPENSI DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE (LEGGE 319/1980) – Sentenza n. 16 del 2025, illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2: la riduzione degli onorari per le "vacazioni" successive alla prima è contraria alla Costituzione				

Gentili Presidenti,

vi informiamo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2025, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 della Legge 8 luglio 1980 n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.

È quanto riportato nel comunicato del 10 febbraio 2025 dell'Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale.

In altre parole, la Corte Costituzionale ha deciso che, nel caso di compensi a tempo per l'attività prestata dagli ausiliari del giudice, il sistema di calcolo basato sulla vacazione, unità di misura pari a due ore di impegno del professionista, non può distinguere tra la prima vacazione e quelle successive.

La questione era stata sollevata dal tribunale ordinario di Firenze ad aprile 2024.

Con l'occasione, si informa che è stata premura di questo Consiglio, fin dal suo insediamento, quella di sollevare presso le sedi opportune l'urgenza di rivedere i compensi degli ausiliari del giudice: si auspica che questa sentenza funga da ulteriore stimolo alla chiusura del lavoro di revisione del sistema tabellare fortemente voluto dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio con l'istituzione della

Ministero della Giustizia

Commissione del Ministero costituita ad hoc, nel senso dell'equità, della qualità e della dignità della prestazione svolta, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo.

Distinti saluti,

Il Consigliere

Claudia Alessandrelli, dottore forestale

Il Presidente

Mauro Uniformi, dottore agronomo



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

Allegati: comunicato del 10 febbraio 2025 dell'Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale e Sentenza n. 16 del 2025